

# Corsa all'indennità di disoccupazione

## Ai precari servono 52 settimane lavorative nell'ultimo biennio

DI ANTIMO DI GERONIMO

**P**recari ai blocchi di partenza per le domande di disoccupazione. Il beneficio consiste nella cosiddetta indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari. E può essere richiesto da coloro che abbiano prestato almeno 52 settimane lavorative negli ultimi due anni solari (2004 e 2005) e che siano in grado di vantare almeno un contributo settimanale maturato entro la fine del 2003. Le istanze vanno presentate alla sede Inps più vicina, entro 68 giorni dal licenziamento. Ma è bene presentare le domande quanto prima possibili perché l'indennità decorre dopo alcuni giorni dalla data di presentazione delle stesse.

L'indennità di disoccupazione ordinaria non va confusa con quella che si matura con i requisiti ridotti, le cui domande dovevano essere presentate entro il 31 marzo scorso. Ecco qualche dettaglio in più su termini, requisiti e adempimenti.

### DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI NORMALI

Il diritto all'indennità con i requisiti ordinari scatta quando il soggetto è in possesso di almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. E in aggiunta a questo requisito bisogna anche essere in grado di vantare lo stato di assicurato, da almeno due anni, per la disoccupazione involontaria. E dunque, è necessario possedere almeno un contributo settimanale versato entro il 31 dicembre 2003. L'indennità viene corrisposta per 180 giorni e può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. In ogni caso, spetta solo ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta, infatti, nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

L'indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a sette mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a dieci mesi per quelli di età da 50 anni in poi.

### TERMINI E MODULI

La domanda (modello DS21) va

### Le caratteristiche

#### Che cos'è

È una forma di ristoro patrimoniale che viene corrisposta per indennizzare fino a 180 giorni di disoccupazione

#### Chi ne ha diritto

I precari disoccupati che hanno lavorato per almeno 52 settimane nel biennio 2004-2005 e che hanno un'anzianità contributiva di almeno due anni (basta un contributo settimanale maturato entro il 31/12/2003)

#### A quanto ammonta

È pari al 40% della media delle ultime tre retribuzioni mensili

#### Quando si presenta

Subito dopo il licenziamento (comunque non oltre il 68esimo giorno) ma bisogna iscriversi prima al collocamento

presentata all'Inps (entro 68 giorni dal licenziamento). All'istanza deve essere allegata un'autocertificazione che accerti lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai centri per l'impiego. L'autocertificazione può essere sostituita da un certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati. In più va aggiunta anche l'eventuale richiesta di detrazioni Irpef. E anche la dichiarazione del datore di lavoro relativa ai servizi prestati (modello DS22). I modelli DS 21 e DS 22 e la richiesta di detrazioni Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'Inps, anche sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione «moduli». L'indennità decorre dall'ottavo giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni oppure dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

to corrente bancario o postale).

### MENO SOLDI PER CHI FA GLI ESAMI

L'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione, peraltro, potrebbe risultare inferiore alle aspettative per i docenti impegnati negli esami che hanno accettato contratti di pochi giorni per il prossimo mese di luglio. La somma spettante per l'indennità, infatti, viene calcolata facendo la media delle retribuzioni degli ultimi tre mesi.

E siccome gli emolumenti del mese di luglio, generalmente, sono più bassi di quelli dei mesi precedenti, perché i relativi contratti vengono stipulati solo per i giorni necessari allo svolgimento degli esami, a conti fatti, dunque, accettare proposte di lavoro per gli esami potrebbe addirittura risultare economicamente svantaggioso.

### L'IMPORTO

Specie se si tratta di docenti che abbiano svolto la prestazione per tutto l'orario di cattedra su incarico di supplenza temporanea fino al 30 giugno.

### QUANDO CESSA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate di indennità oppure quando viene avviato a un nuovo lavoro, oppure, infine, se diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

### I RICORSI

Nel caso in cui la domanda

venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al comitato provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

### L'INDENNITÀ CON I REQUISITI RIDOTTI

Il ricorso, indirizzato al comitato provinciale, può essere: presentato agli sportelli della sede dell'Istituto nazionale di previdenza sociale che ha respinto la domanda; inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

### I TERMINI

Fin qui l'indennità di disoccupazione ordinaria. Resta il fatto, però, che molti lavoratori precari non riusciranno a maturare i requisiti ordinari. E dunque, non potranno usufruire del beneficio. La normativa, però, offre un'ulteriore possibilità per i precari che hanno lavorato per pochi giorni. Si tratta della cosiddetta indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti: una prestazione a sostegno del reddito che si matura con sole 78 giornate di lavoro nel biennio precedente all'anno di presentazione dell'istanza. Fermo restando, però, che l'interessato, anche in questo caso, deve essere in grado di vantare un'anzianità contributiva almeno biennale. Vale a dire: almeno un contributo settimanale maturato entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono state maturate le 78 giornate di lavoro.

### I RICORSI

Nel caso in cui la domanda

sito di anzianità contributiva dovrà essere stato versato entro il 31 dicembre 2004.

### L'ORDINARIA ESCLUDE LA RIDOTTA

È bene ricordare che l'indennità di disoccupazione ordinaria è alternativa a quella con i requisiti ridotti. Ma non viceversa. Pertanto, chi presenta la domanda di disoccupazione ordinaria quest'anno e la ottiene l'anno prossimo non potrà presentare la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti. Viceversa, chi ha presentato la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti e l'ha ottenuta, potrà regolarmente presentare l'istanza per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari.

### INDENNIZZO RAPIDO CON L'ORDINARIA

Il periodo di disoccupazione con i requisiti ridotti già indennizzato, infatti, corrisponde a un'epoca compresa nell'anno 2005. Per contro, il periodo che potrà essere indennizzato con i requisiti ordinari sarà compreso nell'anno 2006. In altre parole, l'indennità con i requisiti ridotti fa riferimento a un periodo di disoccupazione che si è già verificato. L'indennità ordinaria, invece, fa riferimento a un periodo che sta per verificarsi a seguito del licenziamento. Di qui l'alternatività dell'indennità ordinaria rispetto a quella con i requisiti ridotti.

### INDENNIZZO PIÙ RICCO CON L'ORDINARIA

Quest'ultima, infatti, non potrà essere corrisposta ai soggetti che hanno ottenuto la disoccupazione ordinaria, proprio perché i relativi periodi di disoccupazione saranno già stati indennizzati all'atto della presentazione dell'istanza con i requisiti ridotti. E bene precisare, peraltro, che l'indennità con i requisiti ridotti è svantaggiosa rispetto a quella con i requisiti ordinari. Quest'ultima, infatti, è pari al 40% della media degli ultimi tre mesi di retribuzione. Quella con i requisiti ridotti viene calcolata facendo riferimento a una percentuale del 30% della retribuzione media giornaliera e non può essere corrisposta per più di 156 giorni. (riproduzione riservata)